

COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI
E PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO
ALLA CHIESA CATTOLICA

Roma, 10 maggio 2002

Circolare n. 33
LA REGOLAMENTAZIONE DEL SUONO DELLE CAMPANE

L'utilizzo del suono delle campane è un elemento della tradizione secolare della Chiesa. Il loro impiego per uso liturgico nelle Chiese d'Occidente è testimoniato a partire dai secc. V-VI, mentre già nell'ottavo secolo si hanno tracce di un rito di benedizione delle campane. Il suono delle campane destinato anzitutto a convocare i fedeli ad atti di religione e di culto, in particolare alla celebrazione di sacramenti e di riti liturgici, si è esteso nel tempo diventando segno per scandire i principali momenti della giornata (Mattutino, *Angelus*, Vespro) o per indicare circostanze della vita della comunità (feste, pericoli imminenti, ecc.) o dei singoli fedeli (il momento della morte)¹.

Tale utilizzo, pacificamente accolto non solo dalla comunità ecclesiale, ma anche da quella civile, ha suscitato, invece, negli ultimi anni alcuni problemi, che meritano una specifica considerazione. Il Comitato ritiene pertanto opportuno offrire agli E.mi Vescovi alcune indicazioni in materia e dare qualche suggerimento affinché questa pratica tradizionale sia tutelata nel modo più corretto ed efficace.

1. Le normative canoniche-liturgiche

Il codice di diritto canonico del 1917 dedicava alle campane e al loro uso il can. 1169. Tale canone stabiliva, nel primo paragrafo, che «*conviene che ogni chiesa abbia delle campane, con le quali i fedeli siano invitati agli uffici divini e agli altri atti religiosi*». Il secondo paragrafo richiedeva che le campane delle chiese fossero consacrate o benedette secondo il rito contemplato nei libri liturgici. La norma codiciale si preoccupava altresì che l'uso delle campane fosse sottoposto «*unicamente all'autorità ecclesiastica*» (§ 3). Anzi, a questo proposito, il paragrafo quarto stabiliva che «*fatte salve le condizioni, approvate dall'Ordinario, apposte*

¹ Cf. P. BAYART, *Cloche*, in *DICTIONNAIRE DE DROIT CANONIQUE*, vol III, coll. 882-7, che cita anche i due versi che tradizionalmente descrivono la funzione del suono delle campane: "*Laudo Deum, plebem voco, congreco clerum. Defunctos ploro, pestem fugo, festa decoro*" (885).

da quelli che abbiano donato una campana a una chiesa, la campana benedetta non può essere adibita per usi meramente profani, se non in caso di necessità o con licenza dell'Ordinario o almeno per una legittima consuetudine».

Il 20 marzo 1931 la Sacra Congregazione del Concilio intervenne nella materia con un decreto "*de sacrarum campanarum usu*", pubblicato in *AAS* XXIII (1931), 129-130. Dopo aver constatato come in non pochi casi parroci o rettori di chiese, senza consultare i propri Ordinari, consentissero un uso delle campane per motivi «*meramente profani o civili*», la Congregazione richiamava autorevolmente parroci e rettori stessi affinché «*regolassero l'uso delle sacre campane delle proprie chiese*» conformandolo rigorosamente alla norma del Codice. In tal modo il decreto ribadiva l'eccezionalità dell'uso «non strettamente religioso» delle campane, da sottoporsi comunque a tempestiva licenza dell'Ordinario, per grave causa e in modo saltuario.

Nel corso del processo di revisione del codice di diritto canonico, fino a un certo momento si ipotizzò di mantenere una norma sostanzialmente analoga a quella allora vigente. Nel 1979 però i redattori del nuovo testo mutarono opinione, suggerendo di espungere la questione dal *corpus* codiciale. Tutti i consultori si dissero d'accordo, sostenendo che «*circa le campane saranno sufficienti le norme contenute nei libri liturgici*» (*Communicationes* 12 [1980] 336).

Di fatto, l'unica indicazione circa le campane dal punto di vista liturgico si trova nel Rituale romano del *Benedizionale* promulgato dalla Conferenza Episcopale Italiana il 9 giugno 1992. Nel cap. XLIX, intitolato "Benedizione delle campane", tra le premesse, al n. 1455, si ricorda: «*Risale all'antichità l'uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore*».

Occorre poi ricordare quanto disposto circa il significato liturgico ed ecclesiale del suono delle campane nella Nota pastorale "*La progettazione di nuove chiese*", pubblicata dalla Commissione episcopale per la liturgia della Conferenza Episcopale Italiana il 18 febbraio 1993: nel n. 22 si raccomanda che «*nella progettazione [di nuove chiese], si prevedano la collocazione e l'uso delle campane per la loro tradizionale funzione di richiamo, di festa e comunicazione sonora*» (*Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 1993, 51-67).

2. Problemi e possibilità nell'attuale contesto sociale italiano

Negli ultimi tempi il suono delle campane è diventato un tema di attualità, fonte di preoccupazione per una serie di ragioni. La prima e la più immediata è l'aumento dei casi di contenzioso giudiziario connessi all'utilizzo delle campane e degli altri sistemi di diffusione sonora per finalità di culto. Il secondo motivo è dato dal succedersi di interventi normativi a livello statale e regionale in materia di inquinamento acustico, segno anche di un'accresciuta sensibilità sociale a questo tema. Una terza ragione è da ricercarsi nel contesto sociale italiano, sempre più multiconfessionale: ciò suscita un'inedita attenzione nei confronti di simboli e segni religiosi cristiani che sembravano pacificamente acquisiti, sia per contestarne la legittimità (talora in nome di un asserito rispetto per la presenza di minoranze religiose), sia, al contrario, per rivendicarne il valore (anche in forme poco prudenti e avvedute).

Rinviando all'*appendice* per un quadro sintetico dei più recenti interventi della giurisprudenza penale, civile e amministrativa e della normativa vigente che tale giurisprudenza interpreta, pare opportuno offrire alcune considerazioni sintetiche.

Una prima riflessione consiste nella sottolineatura del carattere *primariamente culturale ed espressivo della vita religiosa della comunità cristiana* che è proprio del suono delle campane. Si tratta, infatti, di un mezzo finalizzato, anzitutto, al culto, come segno e richiamo delle celebrazioni liturgiche o come elemento che ne è in qualche modo parte (si pensi al loro suono in occasione della Veglia pasquale), nonché a cadenzare i momenti più significativi della vita della comunità cristiana (per es., l'ingresso di un nuovo parroco). Nel corso dei secoli e in un contesto di società cristiana, il suono delle campane ha acquistato anche altri significati: esse sono così diventate segno di festa (anche per avvenimenti civili), modalità per segnalare l'imminenza di un pericolo, mezzo per indicare lo scorrere delle ore (si pensi agli orologi campanari). Occorre osservare che tali significati si sono solo aggiunti a quello liturgico e a quello religioso: questi ultimi non sono venuti meno e, a fronte di abusi – come sopra si è ricordato – sono stati con forza rivendicati dall'autorità ecclesiastica. Se l'utilizzo di carattere prevalentemente sociale delle campane è destinato a mutare e forse, in alcuni casi, a scomparire, *il carattere liturgico e in generale religioso, che è proprio e costitutivo del suono delle campane, rappresenta invece una realtà che rientra nella più vasta sfera di libertà di espressione del culto*, che la Chiesa rivendica per sé e che la Repubblica italiana ha esplicitamente riconosciuto nell'art. 2 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, stipulato il 18 febbraio 1984. Ne consegue che, senza per ciò stesso rifiutare altri significati, risulta opportuno che, quando è necessario, la comunità cristiana si impegni con chiarezza a chiedere il rispetto del valore culturale e tipicamente religioso del suono delle campane, come di una delle espressioni del diritto alla propria libertà religiosa.

Naturalmente – ed è una seconda considerazione – la richiesta del rispetto della propria libertà religiosa non può comportare un disinteresse per le legittime esigenze di tutela di altri beni dei cittadini, primo fra tutti quello della salute. Si tratta, quindi, di caratterizzare l'utilizzo culturale e religioso delle campane secondo alcune modalità che ne determinino, tra l'altro, l'uso di norma nei soli orari diurni, la breve durata dei rintocchi, la moderata intensità del suono.

3. *Necessità di una regolamentazione ecclesiastica*

Il suono delle campane è da sempre regolamentato più dagli usi tradizionali che da espliciti interventi normativi dell'autorità ecclesiastica, del resto sostanzialmente inutili in un contesto sociale a grandissima maggioranza connotato dalla tradizione religiosa cattolica. Senza disconoscere il radicamento del suono delle campane in usi secolari, può essere, però, opportuno che l'autorità ecclesiastica disponga oggi una regolamentazione in materia. I motivi che spingono in questa direzione derivano da quanto fin qui evidenziato: sottolineare l'appartenenza del suono delle campane, come segno culturale e religioso, alla sfera della libertà religiosa; rivendicare l'esclusiva competenza in materia della autorità ecclesiastica; garantire l'attuazione generalizzata di quelle norme prudenziali che manifestano rispetto per le legittime esigenze della convivenza sociale.

Non deve essere poi trascurato il fatto che la tendenza della recente produzione giurisprudenziale e normativa (cf. l'art. 2, comma 3, lettera m, della legge della Regione Lombardia 10 agosto 2001, n. 13) è di riconoscere anche in questo campo il principio dell'*autoregolamentazione delle confessioni religiose*.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene utile suggerire ai Vescovi delle diocesi italiane di *assumere un apposito provvedimento* finalizzato a regolamentare il suono delle campane.

Esso dovrebbe evidenziare nella premessa i seguenti punti:

- a) il carattere tradizionale e l'importanza attuale del suono delle campane;
- b) il suo prioritario, anche se non esclusivo, significato liturgico e di servizio alla comunità cristiana;
- c) la sua appartenenza alla sfera della libertà religiosa;
- d) l'esclusiva competenza in materia dell'autorità ecclesiastica;
- e) l'opportunità di rispettare il più possibile le legittime esigenze e sensibilità attuali, come sopra evidenziato.

Il provvedimento dovrebbe poi, nella parte dispositiva, stabilire gli orari da rispettare, le modalità del suono, la sua durata, ecc., con attenzione alle legittime consuetudini e al contesto sociale (con la possibilità, per le diocesi più estese e con situazioni molto differenziate tra loro – per es. con la compresenza di città e di luoghi di montagna quasi disabitati – di articolare la normativa a seconda dei diversi contesti).

A tal fine si ritiene utile allegare un *fac-simile* che può servire come traccia per l'elaborazione del testo.

FAC-SIMILE DI DECRETO VESCOVILE

Il significato del suono delle campane è delineato nel n. 1455 del *Benedizionale*: «Risale all'antichità l'uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore».

Da tempo immemorabile l'uso delle campane è espressione culturale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli. Esso rientra nell'ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica italiana. Come tale, la Chiesa intende tutelarla e disciplinarla in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali.

Anche nella nostra diocesi si rende opportuna una regolamentazione del suono delle campane, che ne salvaguardi le caratteristiche tipicamente religiose nel rispetto delle attuali esigenze della popolazione.

Pertanto con il presente atto

DECRETIAMO

che nella nostra diocesi si osservino le seguenti disposizioni:

1. Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:
 - indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;
 - essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;
 - scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.);
 - richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria.Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell'Ordinario del luogo.

2. Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è consentito:

- nei giorni feriali dalle ore ... alle ore ... (in città dalle ore ... alle ore ...);
 - nei giorni festivi dalle ore ... alle ore ... (in città dalle ore ... alle ore ...).
- Costituiscono eccezione la Veglia pasquale e la Notte di Natale;

3. Gli orari indicati nel n. 2 devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell'orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico a cui spetta l'ufficiatura dell'edificio di culto. I rintocchi dovranno essere limitati alle ore o, al più, alle mezz'ore, e non essere ripetuti.
4. La durata del suono per l'avviso delle celebrazioni liturgiche non deve mai superare i ... minuti (... minuti in città), con eccezione delle solennità, in cui non si dovrà però superare la durata di ... minuti (... per la città). La durata del suono per altri scopi (per l'*Angelus* o in occasione di particolari solennità, della festa patronale, della morte di un fedele, ecc.) non deve comunque superare quella tradizionale ed essere ispirata a criteri di moderazione.
5. L'intensità del suono deve essere, se possibile (agendo per esempio sull'eventuale amplificazione), regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l'edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli), ma non siano fonte di disturbo;
6. le presenti disposizioni si applicano, per quanto possibile, anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici.

Dato a, il

Vescovo diocesano

Cancelliere vescovile

Circolare n. 33
La regolamentazione del suono delle campane.

Appendice

**RASSEGNA RAGIONATA DI RECENTE GIURISPRUDENZA
IN MATERIA DI SUONO DELLE CAMPANE**

1. PROFILI PENALISTICI

Norme di riferimento:

- *Art. 659 c.p.* (“Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” - contravvenzione) : “*Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, [...], disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila [309,871 euro]*” (primo comma); “*Si applica l’ammenda da lire duecentomila [103,29 euro] a lire un milione [516,46 euro] a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità*” (secondo comma).

- *Art. 650 c.p.* (“Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità” - contravvenzione): “*Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire quattrocentomila [206,58 euro]*” (Tale ipotesi contravvenzionale potrebbe venire in rilievo nel caso in cui il parroco non si adeguasse a provvedimenti amministrativi di inibizione o di regolazione autoritativa del suono delle campane; il giudice pronuncia comunque l’assoluzione ove dovesse accertare incidentalmente l’illegittimità del provvedimento amministrativo).

A) SENTENZE DELLA CASSAZIONE PENALE

Le principali recenti sentenze della Cassazione in materia sono:

- *Cass. pen. sez. I, 18 marzo 1994 n. 3261* (in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1996, 1026-1029);
- *Cass. pen. sez. I, 24 novembre 1995 n. 848* (in *Giust. pen.* 1996, II, 502);
- *Cass. pen. sez. I, 19 maggio 1998 n. 2316* (in *Dir. eccl.* 1999, II, 121);
- *Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 2001 n. 443* (in *Riv. Pen.*, 2001, 653-654).

Esse hanno affermato:

- * la DISTINZIONE tra suono delle campane AL DI FUORI DELLE ESIGENZE LITURGICHE e uso delle campane COLLEGATO CON LA LITURGIA;
- * la necessità, in entrambi i casi, di fare riferimento al concetto di NORMALE TOLLERABILITÀ (n. 2316/1998; n. 443/2001) per verificare l’avverarsi dell’illecito di cui all’art. 659, c. 1, c.p.;

- * per l'impiego NON LITURGICO *"l'uso delle campane non differisce dall'uso di qualsiasi altro strumento sonoro"* (n. 2316/1998 motiv.) e non gode di particolare tutela: *"non può invocarsi l'applicazione dell'art. 2 dell'Accordo tra Stato e Santa Sede, né l'applicazione di regolamenti ecclesiastici locali, qualora le campane siano utilizzate in tempi e con modalità non attinenti l'esercizio del culto"* (n. 3261/1994 motiv.). In particolare *"l'uso di un OROLOGIO CAMPANARIO di una chiesa, che scandisca regolarmente l'ora, non costituisce esercizio del culto ed è perciò estraneo alla tutela assicurata al libero esercizio del culto"* (Pretura Cagliari, 27 luglio 1993, in Riv. giur. Sarda, 1995, 789, confermata proprio da Cass. pen. n. 3261/1994)
- * la regolamentazione del suono delle campane SE COLLEGATO A FUNZIONI LITURGICHE, in quanto esplicazione della libertà di esercizio del culto cattolico tutelata dall'art. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato, è, invece, di COMPETENZA DELL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA (e non di altre autorità, compresi i comuni): *"lo Stato ha riconosciuto all'Autorità ecclesiastica il potere di regolamentare l'uso delle campane"* (n. 2316/1998 motiv.);
- * tale riconoscimento, però, *"non significa che l'uso delle campane possa essere indiscriminato e non incontri dei limiti"* (n. 2316/1998 motiv.). In particolare lo Stato non può rinunciare alla tutela, anche penale, dei beni fondamentali, quali la salute dei cittadini, con riferimento al ricordato concetto di normale tollerabilità. Tale concetto, però, deve essere identificato con riferimento alle SPECIFICHE DISPOSIZIONI EMANATE DALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA *"intese a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuità del suono e al suo collegamento con particolari 'momenti forti' della vita della Chiesa, il limite della normale tollerabilità"* (n. 2316/1998);
- * l'esclusione dell'applicabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 659, comma 2, c.p. (ESERCIZIO DI PROFESSIONE RUMOROSA contro disposizioni di legge o prescrizioni dell'autorità; nelle fattispecie in questione viene in genere contestata la violazione della disciplina sull'inquinamento acustico o di ordinanze del Sindaco in materia), in quanto, pur essendo, secondo la Suprema Corte, l'attività sacerdotale una "professione", questa non è rumorosa, *"in quanto lo scampanio rientra nelle consuetudini della vita quotidiana e costituisce fatto periodico e di breve durata, normalmente privo di intensità tale da porre problemi di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone"* (n. 848/1995);
- * l'eventuale VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO potrebbe comportare l'ipotesi contravvenzionale non depenalizzata di cui all'art. 659 c.p. e non, invece, limitarsi a quella amministrativa di cui all'art. 10, c. 2, l. 447/1995 (n. 443/2001), ma per la sussistenza del reato occorre in concreto verificare l'esistenza o no di un disturbo della quiete pubblica alla luce di tutte le circostanze del caso specifico, ricorrendo al parametro della NORMALE TOLLERABILITÀ (n. 2316/1998).

B) GIURISPRUDENZA DI MERITO

➤ La PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA DI MERITO si dimostra coerente con i principi affermati dalla Cassazione, ma ha evidenziato anche aspetti innovativi di un certo interesse. Tra le pronunce più significative segnaliamo le seguenti.

- * *Tribunale Crema, 26 gennaio 2001 n. 28*
Il giudice ha rilevato la presenza di eccessivi rintocchi delle campane per l'orologio elettrico nonché un intenso uso per motivi liturgici, in ASSENZA DI UNA REGOLAMENTAZIONE DELL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA, e pertanto, richiamando esplicitamente i principi espressi in Cass. n. 2316/1998 e Cass. n. 3261/1994, ha condannato il parroco.
- * *Tribunale Milano, 20 luglio 2000 n. 3704*
Il Tribunale ha assolto il parroco dopo che il suono è stato limitato al SOLO ANNUNCIO DELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE, sul presupposto che *"il suono delle campane NON È MODIFICABILE A PIACIMENTO, sicché il problema che si pone per l'utilizzatore è quello di farne un uso moderato e conforme alle regole"*. Nel caso concreto, poi, si è constatato che solo una persona si lamentava della intensità del suono e mancava, quindi, *"la potenzialità offensiva di un numero indeterminato di persone che è essenziale per la sussistenza del reato"*. Richiamando, inoltre, la giurisprudenza del TAR Lombardia (cf. *infra*), ha incidentalmente rilevato l'illegittimità di provvedimenti amministrativi che limitano il suono delle campane, ove ci si riferisca al loro uso *"quale modalità di annuncio delle celebrazioni religiose"*.
- * *Pretura Milano, 27 gennaio 1996*
Il giudizio di assoluzione si è qui fondato sulla considerazione che, per la ridotta durata del suono, per il limitato ricorso quantitativo delle stesse nel corso della giornata, circoscritto alle ore diurne, ed essendo mancata la reazione dei residenti, a parte l'unico reclamante, *"non sono stati superati i LIMITI DELLA RAGIONEVOLEZZA, CON RIFERIMENTO ALLA SENSIBILITÀ 'MEDIA' del cittadino di area urbana e non a quella soggettiva di singoli interessati"*. Ha inoltre riconosciuto la non applicabilità del d.P.C.M. 1° marzo 1991 al suono delle campane, argomentando con riferimento alla sentenza della Corte d'Appello di Milano del 9 giugno 1974 (v. *infra*).
- * *Pretura Sondrio, 6 aprile 1993 n. 136 (in Quad. dir. pol. eccl. 1995, 1058-1059)*
Si è ritenuto NON APPLICABILE LA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO, contenuta nel d.P.C.M. 1° marzo 1991, in quanto la normativa fa riferimento a un preciso CONCETTO DI RUMORE, definito nell'allegato A) del predetto decreto: *"appare arduo identificare in tale concetto il suono delle campane"*; inoltre, *"lo scopo dei rintocchi è proprio quello di farsi sentire anche da lontano per cui sarà inevitabile una maggiore intensità sonora nelle zone più vicine"*; si deve poi aggiungere che *"l'uso delle campane risponde ad una antichissima consuetudine con consenso pressoché unanime"*. Ciò non significa che non possa essere superato il concetto di normale tollerabilità e quindi che si possa verificare l'illecito di cui all'art. 659 c.p.
- * *Corte di Appello di Milano, sez. I, 27 aprile-9 giugno 1994 n. 2097 (in Quad. dir. pol. eccl. 1995, 1057-1058)*

La Corte d'Appello ha confermato la precedente sentenza per gli stessi motivi (non applicabilità del d.P.C.M. 1° marzo 1991, per il carattere "musicale" e non di "rumore" del suono delle campane), aggiungendo che il CONCETTO DI NORMALE TOLLERABILITÀ È RELATIVO: in particolare occorre osservare che *"il campanile della chiesa si trova pressoché sempre, per antica tradizione, in pieno centro abitato, quale punto di riferimento della popolazione, e che la funzione storica, ma anche pratica e sociale, del suono delle campane è proprio quella di farsi sentire da lontano"*. Inoltre, la situazione, con riferimento alla normale tollerabilità, deve essere valutata *"in modo obiettivo con riferimento alla reattività dell'uomo medio, e quindi prescindendo dalla sensibilità soggettiva di singole persone"*. Da tali premesse il giudice ha assolto il parroco, non essendo applicabili né l'art. 659 c.p. né l'art. 650 c.p. (*"Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità"*).

- * *Pretura Avellino, 19 gennaio 1990* (in *Dir. Eccl.* 1990, II, 276-277)
Il Pretore ha assolto il parroco perché, nonostante si utilizzassero giradischi e amplificatori per riprodurre il suono di campane e anche per diffondere "canzoni di musica leggera", il tutto non eccedeva i limiti della NORMALE TOLLERABILITÀ.

➤ Un caso particolare è il suono delle CAMPANE A MORTO IN OCCASIONE DELL'EFFETTUAZIONE DI ABORTI; si veda in proposito:

- * *Pretura Desio, 7 gennaio 1987* (in *Giur. cost.* 1987, II, 1, 42)
È stato assolto il parroco che, mediante il suono delle campane a morto, esprimeva con cadenza settimanale il suo dissenso sulle pratiche abortive svolte nel vicino ospedale, motivando la sentenza, in riferimento all'insussistenza del reato di cui all'art. 659, c. 1 c.p. con il fatto che il suono delle campane è regolamentato dalla CONSUETUDINE LOCALE e il parroco *"si è fatto forte della consuetudine locale per esprimere il proprio dissenso dalle pratiche abortive"*; ritenendo inoltre che, nel caso concreto, occorre *"escludere che si sia realizzato anche il disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone"*; in riferimento poi all'insussistenza del reato di cui all'art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone), per *"l'ELEVATA MORALITÀ DELLA PROTESTA del prevenuto e le MOTIVAZIONI RELIGIOSE che la sostengono"*.

2. PROFILI CIVILISTICI

Norme di riferimento:

- *Art. 844 c.c.* ("Immissioni"): *"Il proprietario di un fondo non può impedire ... i rumori... derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi"* (primo comma); *"Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso"* (secondo comma).

- *Art. 2043 c.c.* ("Risarcimento per fatto illecito"): *"Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*. Si ha fatto illecito risarcibile nel caso di lesione dolosa o colposa del diritto alla salute riconosciuto e tutelato dall'*art. 32 Cost.*

➤ Si rinvencono in materia, per quanto consta, solo sentenze di giudici di merito. Tra esse presentano interesse:

- * *Pretura Bari, ord. 7 gennaio 1992 (in Quad. dir. pol. eccl. 1994, 617-618)*
Ritiene APPLICABILE il d.P.C.M 1° marzo 1991, ma applica anche al suono delle campane il cosiddetto CRITERIO DIFFERENZIALE tra “rumore ambientale” e “rumore residuo”.
- * *Pretura Mantova, 16 agosto 1991 (in Giur. it. 1993, I, 2, 40)*
Per quanto riguarda l’uso di campane a scopo di culto, la giurisprudenza di merito ha giudicato che il giudizio di normale tollerabilità debba essere effettuato attraverso “un EQUO CONTEMPERAMENTO tra le ragioni della proprietà e le ESIGENZE DELLA VITA RELIGIOSA”, fornendo in tal modo un’interpretazione estensiva ed adeguatrice della nozione di “esigenze della produzione” contemplata dal secondo comma dell’art. 844 c.c.
- * *Pretura Verona, 20 giugno 1984 (in Dir. eccl. 1984, II, 497-501)*
Nel caso concreto si trattava non di suono delle campane, ma di uso di STRUMENTO DI AMPLIFICAZIONE con volume regolabile e posto non su un campanile: “l’impianto in esame, considerate le sue caratteristiche, esubera dai consueti limiti di sonorità proprio dello scampanio, per la possibile maggiore acutezza del suono, per la diversa ripetitività di esso, nonché per la collocazione non posta sul tradizionale campanile, solitamente alto e distante dagli edifici. Deve dunque essere riconosciuto che ci si trova in presenza di un’immissione sonora in sé legittima ma suscettibile, per le modalità attuali di impiego, di superare il limite della normale tollerabilità”. Di conseguenza, la Pretura ha condizionato l’uso dello strumento al non superamento di uno specifico indice del potenziometro dell’impianto, determinato con riferimento sia all’esigenza di evitare disturbo ai vicini, sia nel far sì che IL SUONO VENGA UDITO IN TUTTO IL TERRITORIO PARROCCHIALE.
- * *Pretura Messina 15 marzo 1976 (in Dir. Eccl., 1978, II, 338-349)*
Nell’ambito di un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. – vedi *infra* –, il giudice ha precisato che la suoneria di un OROLOGIO AUTOMATICO elettrico installato sul campanile non è ricollegata ad alcuna esigenza legata al libero esercizio del culto e dunque non soggetta ad alcuna particolare tutela.

➤ In sede civile il suono delle campane assumere rilievo anche come eventuale causa di lesione del DIRITTO ALLA SALUTE costituzionalmente tutelato dall’art. 32 Cost. e risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c. (cd illecito aquiliano). In tal senso:

- * *Pretura Castrovillari, 16 febbraio 1991 (in Foro it. 1991, I, 1273)*
Secondo il pronunciamento, “l’azione diretta alla cessazione delle immissioni acustiche, lesive del diritto alla salute, rientra nello schema dell’illecito aquiliano” (principio espresso proprio in tema di suono delle campane, nella specie diffuso tramite impianto elettronico).
- * *Pretura Bari, ord. 7 gennaio 1992 (in Quad. dir. pol. eccl. 1994, 617-618) e Pretura Verona 20 giugno 1984, cit.*
A fronte di un pericolo grave per la salute, la giurisprudenza riconosce la possibilità di RICORRERE IN VIA D’URGENZA ai sensi dell’art. 700 c.p.c., norma che consente

l'adozione di provvedimenti cautelari idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, al fine di evitare il prodursi di un pregiudizio imminente e irreparabile nelle more del giudizio.

3. PROFILI PUBBLICISTICI

Normativa di riferimento:

- *Legge 26 ottobre 1995 n. 447* (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- *D.P.C.M. 1 marzo 1991*, così come modificato dal *d.P.C.M. 14 novembre 1997*, che determina i valori limite delle sorgenti sonore;
- le *leggi regionali* attuative e i *regolamenti comunali* in materia. Si segnala in particolare la *L.r. Lombardia 10 agosto 2001 n. 13*, la quale, nel porre i criteri per la disciplina comunale dell'inquinamento acustico, all'art. 1, c. 1, lett. m), precisa che "*sono fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato*".

I limiti di applicabilità della disciplina pubblicistica in materia di inquinamento acustico con riferimento al suono delle campane ha formato oggetto di decisioni del giudice amministrativo (T.A.R. e Consiglio di Stato) ma anche del giudice penale, venendo in rilievo per quest'ultimo il rispetto delle disposizioni di legge o dei provvedimenti dell'autorità amministrativa nell'ambito della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 659 c.p. e dell'art. 650 c.p. (cf. *Corte di Appello di Milano, 9 giugno 1994 n. 2097*, cit. e *Pretura Sondrio, 6 aprile 1993 n. 136*, cit., che hanno escluso l'applicabilità di tale disciplina, in quanto il suono delle campane non costituisce "rumore").

Per quanto riguarda le decisioni del giudice amministrativo si segnalano le seguenti:

- * *Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 1996 n. 1269* (in *Dir. Eccl.* 1998, II, 111-114)
Il collegio ha riconosciuto l'esistenza dell'interesse di una parrocchia a ricorrere avverso una concessione edilizia rilasciata dal Comune per la realizzazione di un edificio vicino alla chiesa, nell'ipotesi in cui, A CAUSA DELL'EDIFICAZIONE DEL FABBRICATO VICINIORE, il suono delle campane, anche se proveniente da un registratore, venga sentito con minore intensità, in quanto il provvedimento "*incide sullo svolgimento di attività strettamente connesse all'esercizio del culto*". Da tale sentenza si ricava il principio che il suono delle campane, ANCHE SE PROVIENE DA REGISTRATORE, è espressione del diritto della libertà di esercizio del culto, la cui tutela fonda l'interesse a ricorrere avverso provvedimenti amministrativi che lo limitano.
- * *T.A.R. Lombardia, sez. III, ordinanza 27 maggio 1994 n. 1609*
Il tribunale ha escluso, nel caso di suono delle campane, che possa ricorrere il presupposto del "grave pericolo per l'incolumità pubblica", cui l'art. 38, c. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, subordina l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del Sindaco, "*in considerazione – tra l'altro – del CARATTERE TRADIZIONALE del fenomeno e della DURATA –estremamente circoscritta nell'arco giornaliero – delle sue manifestazioni. Visto, altresì, il documento [...] relativo agli accorgimenti messi in atto dalla Parrocchia per la RIDUZIONE DEL SUONO*".
- * *T.A.R. Lombardia, sez. I, ordinanza 25 gennaio 2000 n. 229*

Il giudice ha sospeso un provvedimento del sindaco con il quale si ordinava a un parroco la cessazione dell'utilizzo delle campane, in quanto produttive di rumori asseritamente superiori ai limiti previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dal locale regolamento di igiene. L'ordinanza del giudice amministrativo contiene una motivazione, che seppur succinta, è di notevole interesse: "*considerato che non si tratta di attività da regolamentare sotto il profilo invocato dal Comune*". Essendo tale profilo attinente all'inquinamento acustico e all'igiene, la conclusione è che il suono delle campane, purché a uso liturgico, NON PUÒ ESSERE SOGGETTO alla relativa normativa né può essere disciplinato dai relativi REGOLAMENTI COMUNALI attuativi.